



DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI

CORSO DI LAUREA IN: SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

**LA POLITICA AGRICOLA COMUNE  
(PAC) POST 2020**

**Le nuove sfide**

TIPO TESI: Compilativa

*THE COMMON AGRICULTURAL POLICY (CAP) POST 2020  
THE NEW CHALLENGES*

Studente:  
LEONARDO MORONI

Relatore:  
PROF. ADELE FINCO

Correlatore:  
DOTT.SSA DEBORAH BENTIVOGLIO

ANNO ACCADEMICO 2018-2019



# SOMMARIO

ELENCO DELLE TABELLE .....	5
ELENCO DELLE FIGURE .....	6
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI .....	7
INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI .....	8
CAPITOLO 1 L'IMPORTANZA DELLA PAC E L'ATTUALE PROGRAMMAZIONE (2014-2020) .....	10
1.1 L'importanza della PAC e le nuove sfide .....	10
1.2 La PAC attuale (2014-2020).....	14
1.2.1 Il primo pilastro, pagamenti diretti e OCM.....	16
1.2.2 Il primo pilastro, greening.....	17
1.2.3 Il secondo pilastro .....	20
CAPITOLO 2 LA NUOVA ARCHITETTURA DELLA “PAC” E IL “NEW DELIVERY MODEL” .....	23
2.1 Il bilancio a favore della nuova PAC .....	24
2.2 Il “new delivery model” e la nuova impostazione .....	25
2.3 Proposta di regolamento 1 giugno 2018 .....	31
2.3.1 Primo pilastro .....	35
2.3.2 Secondo pilastro .....	43
2.3.3 OCM: Organizzazione comune dei mercati.....	50
CAPITOLO 3 LE DUE PROGRAMMAZIONI A CONFRONTO 2014-2020 E 2021-2027.....	52
3.1 Le due impostazioni a confronto.....	52
3.2 Il primo pilastro a confronto .....	53
3.3 Il secondo pilastro a confronto.....	56
CONCLUSIONI.....	59
BIBLIOGRAFIA .....	62
SITOGRAFIA .....	64

RINGRAZIAMENTI .....65

## ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1-1: Sanzioni previste per mancato rispetto della normativa greening (fonte: elaborazione personale).....	18
Tabella 2-1:Pagamenti diretti PAC post 2020 (fonte: elaborazione personale).....	43
Tabella 3-1Confronto tra i pagamenti diretti della PAC 2014-2020 e la PAC 2021-2027 (fonte: Elaborazione personale).....	56

## ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1-1:Reddito agricoltori paesi UE .....	11
Figura 1-2:Incremento catastrofi da eventi naturali .....	11
Figura 1-3:Situazione inquinamento da azoto .....	12
Figura 1-4: Tasso di imprenditori agricoli under 40 nei paesi EU (fonte: Eurostat 2016)	13
Figura 1-5:Struttura PAC (fonte: CREA PB 2014).....	15
Figura 1-7: Struttura greening (fonte: MIPAF 2014).....	18
Figura 1-8:Numero PSR attivati nei paesi EU (fonte: DG Agriculture2018).....	22
Figura 2-1: Obbiettivi della nuova politica agricola comune (fonte: European Commission) .....	23
Figura 2-2Andamento dotazioni finanziarie PAC .....	24
Figura 2-3:Ripartizione della spesa tra primo e secondo pilastro (fonte: Coldiretti 2018 "Dove sta andando la Pac") .....	25
Figura 2-4:Nuova struttura della PAC (fonte: European Commission) .....	28
Figura 2-5:Focus sui risultati (fonte: European Commission).....	30
Figura 2-6:Nuova architettura verde (fonte: European Commission) .....	38
Figura 2-8:Obbiettivi generali e specifici della nuova PAC (Coldiretti 2018) .....	44
Figura 3-1:Nuova struttura della PAC (fonte: European Commission) .....	52
Figura 3-2:Confronto tra l'attuale e la nuova architettura verde (fonte: European Commission) .....	54
Figura 3-3:Comparazione tra greening (PAC attuale) e Eco schemes (PAC post 2020) (fonte: European Commission SWD 2018).....	55
Figura 3-4:Confronto delle spese tra le due programmazioni (fonte: Coldiretti 2018) .....	55
Figura 3-5:Confronto misure/interventi tra le due programmazioni (fonte: Coldiretti 2018) .....	57

## ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

BCAA	Buone condizioni agronomiche ambientali
CGO	Criteri di gestione obbligatori
EFA	Ecological focus area
FEAGA	Fondo europeo agricolo di garanzia
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
GO	Gruppi organizzati
OCM	Organizzazione comune dei mercati
PAC	Politica agricola comune
PEI	Partnership europea per l'innovazione
PSN	Piano strategico nazionale
PSR	Piano di sviluppo rurale
SM	Stato Membro
UE	Unione europea

## INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI

La politica agricola comune spesso abbreviata come “PAC” è stata istituita nel 1962 da quella che era all’epoca la Comunità Economica Europea e che è diventata oggi l’Unione europea. La PAC rappresenta dunque la prima vera politica europea ed è la voce di spesa preponderante nel bilancio dell’UE con oltre il 35% del totale.

Il settore agricolo è stato da sempre considerato fondamentale per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.

L’agricoltura si occupa infatti della produzione di alimenti per la popolazione (oltre 500 milioni gli abitanti dell’UE) ma non solo: essa è anche protagonista nella salvaguardia dell’ambiente, delle comunità rurali e delle tradizioni che caratterizzano la nostra cultura.

Non si può inoltre non considerare l’importanza che il settore primario ha come comparto economico. Infatti al suo interno trovano occupazione circa 24 milioni di lavoratori (fonte: European Commission).

Per queste ragioni l’Europa ha da tempo ritenuto di dover intervenire all’interno del settore con una politica comune che vada a sostenere l’intero comparto agricolo.

La PAC è continuamente mutata nel tempo per rispondere alle esigenze che si sono manifestate. L’attuale riforma è diventata operativa nel 2015, ma è stata decisa e strutturata nel 2013. Da allora il contesto in cui la riforma agisce è molto cambiato e proprio per questo ci troviamo alla vigilia dell’entrata in vigore di una nuova PAC.

La nuova politica agricola oltre che sostenere il settore da un punto di vista economico dovrà anche migliorare l’apporto che l’agricoltura può dare all’ambiente e alla qualità degli alimenti.

Le proposte legislative dovrebbero essere approvate dal 2021 e resteranno attive fino al 2027.

In questa tesi sarà analizzata la proposta di regolamento della nuova politica agricola comune post 2020 che sta per entrare in vigore e che andrà a regolamentare il settore agricolo per i prossimi anni.



L'obiettivo del seguente elaborato è quello di mettere in evidenza le principali caratteristiche della nuova PAC, sottolineando i punti di maggiore rilevanza e le principali novità e differenze rispetto all'attualità.

Per fare ciò si partirà comunque da un'analisi della programmazione attualmente in vigore (capitolo 1), si procederà poi all'analisi della proposta di regolamento per la nuova programmazione (capitolo 2) ed infine, le due PAC saranno messe a confronto (capitolo 3).

# Capitolo 1

## L'IMPORTANZA DELLA PAC E L'ATTUALE PROGRAMMAZIONE (2014-2020)

### 1.1 L'importanza della PAC e le nuove sfide

Il settore agricolo ha un'importanza rilevante per una serie di aspetti che a loro volta sono determinanti per lo sviluppo socio-economico ed ambientale dei Paesi europei.

In primo luogo dobbiamo considerare l'importanza che il settore ha per la salvaguardia dell'ambiente, per il controllo dei cambiamenti climatici e per la produzione di energie pulite. Infatti, proprio dal settore primario derivano la maggior parte delle biomasse per la produzione di bioenergia.

Il settore agricolo, inoltre, si occupa della gestione del 48% dei terreni europei; ne consegue quindi il ruolo cruciale che riveste nella salvaguardia dell'ambiente e nella riduzione dell'impatto ambientale.

L'agricoltura è anche un fondamentale settore economico nel quale trovano occupazione 24 milioni di lavoratori ed esporta inoltre merci per un valore complessivo di 138 miliardi di euro (fonte: European Commission). Proprio per questo motivo lo sviluppo ed il sostegno economico al suddetto settore non può essere trascurato.


Ultimo ma non meno importante è l'aspetto della sicurezza alimentare e della qualità degli alimenti: infatti non bisogna mai dimenticare che l'agricoltura produce il cibo di cui ci nutriamo ogni giorno.

Proprio considerando questi punti cardine, la Commissione Europea ha individuato le sfide che la nuova politica agricola che sta per entrare in vigore dovrà perseguire.

Dal punto di vista economico per il futuro bisognerà porsi l'obiettivo di consolidare il reddito degli agricoltori che risulta essere troppo basso e soprattutto troppo legato ai finanziamenti pubblici. Molto spesso quest'ultimi rappresentano la fonte di incasso senza la quale le aziende non riuscirebbero a continuare a produrre. Questa situazione è chiaramente insostenibile nel lungo periodo e rende il settore poco competitivo.

Gli agricoltori dell'Unione Europea hanno un reddito medio troppo basso, soprattutto se paragonato ad altri settori economici: nella tabella sottostante (fonte: European Commission)

viene messo in evidenza questo problema, mostrando anche la predominanza che ha il sostegno PAC nel reddito aziendale in molti Paesi.




**Figura 1-1: Reddito agricoltori paesi UE**

Come è facile notare nella quasi totalità dei paesi dell'Unione Europea il reddito dell'agricoltore è sotto la media del totale dell'economia. Intervenire su questo problema significa rinforzare il settore consolidando le aziende già presenti e favorendone la creazione di nuove.

Oltre alla parte economica la PAC del futuro fissa importanti obiettivi anche per quanto riguarda l'impatto ambientale e i cambiamenti climatici. Come detto in precedenza l'agricoltura rappresenta un settore chiave per la salvaguardia dell'ambiente e del clima.

Negli ultimi periodi si è posta molta attenzione sui fenomeni di cambiamento climatico, che sono diventati sempre più abbondanti e costringono a valutare misure di intervento.

Nella figura seguente troviamo un grafico che mostra l'incremento di catastrofi naturali avvenute nel mondo negli ultimi anni (fonte: European Commission).




**Figura 1-2: Incremento catastrofi da eventi naturali**

Il settore agricolo avrà senza dubbio un ruolo centrale nella mitigazione dei cambiamenti climatici e dovrà anche regolare il suo impatto ambientale. In particolare preoccupa l'inquinamento delle falde ad opera dei nitrati, che provengono da un eccesso di concimazioni azotate fatte in modi e in luoghi sbagliati.

I nitrati sono infatti degli elementi estremamente dilavabili che vengono lisciviati lungo il profilo fino ad arrivare alle falde. Tutto ciò avviene quando si effettuano concimazioni con dosaggi troppo elevati oppure nelle epoche sbagliate.

La figura sottostante (fonte: European Commission) mostra la situazione prevista per l'anno 2030 per quanto riguarda l'inquinamento da nitrati in Europa, nel caso in cui non verranno prese opportune precauzioni. Nella figura si mostra l'eccedenza in kg/ha di azoto che si prevede di avere.



**Figura 1-3: Situazione inquinamento da azoto nel 2030**


La Commissione con le sue nuove proposte cercherà di arginare e contrastare i fenomeni di inquinamento ed impatto ambientale, rendendo l'attività agricola il meno impattante possibile e in alcuni casi benefica per la salvaguardia del clima e dell'ambiente.

Altra sfida di notevole rilevanza è l'inserimento dei giovani in agricoltura.

L'importanza di questo tema aumenta se si considera che l'età media degli operatori del settore agricolo europeo è molto elevata.

Da qui la necessità di favorire l'inserimento nel settore agricolo di giovani che possano assicurare l'innovazione e lo sviluppo.

Il grafico sottostante mostra la percentuale di operatori nel settore agricolo che avevano un'età inferiore ai 40 anni nel 2016 (fonte: Eurostat, istituto di statistica dell'Unione Europea).



**Figura 1-4: Tasso di imprenditori agricoli under 40 nei paesi EU (fonte: Eurostat 2016)**

Guardando il grafico si nota subito la scarsa presenza di under 40 in agricoltura: la situazione dell'Italia è addirittura al di sotto della media europea, con gli under 40 nel settore agricolo che non rappresentano nemmeno il 10% del totale degli operatori.

Per assicurare un futuro al settore primario, la nuova politica agricola inserisce nelle sue sfide l'incremento di giovani nel settore, attraverso misure che mirino al loro inserimento.

Con questa nuova PAC che sta per entrare in vigore la Commissione europea vuole anche migliorare il sistema di governance partendo dai difetti mostrati dall'attuale politica agricola.

Con l'attuale PAC sono emersi impatti differenti della stessa misura sui vari territori; ciò è dovuto alle diverse condizioni ambientali, economiche e sociali.

Queste differenze obbligano ad immaginare la nuova politica agricola come più elastica, introducendo varie deroghe ed eccezioni per renderla maggiormente adattabile ai vari territori.

Allo stesso tempo la nuova PAC mira a migliorare il coordinamento tra i due pilastri ed aumentare la sinergia che si ha tra i due.

A questi obiettivi verranno accoppiati controlli più rigidi che mireranno, oltre che al monitoraggio dell'applicazione delle regole, anche al controllo del raggiungimento di risultati e obiettivi.

## 1.2 La PAC attuale (2014-2020)

La politica agricola comune (PAC) dell'UE è un partenariato tra l'agricoltura e la società e tra l'Europa e i suoi agricoltori. È una delle prime politiche dell'unione che ha accompagnato la costruzione dell'Europa unita e del mercato unico. Creata sulla base del Trattato di Roma del 1957 è entrata in vigore nel 1962.

La strategia politica originaria si fonda su 5 obiettivi prioritari contenuti nell'articolo 39 del succitato trattato:

- 1) Accrescere la produttività dell'agricoltura sviluppando il progresso tecnico;
- 2) Assicurare un livello di vita equo alla popolazione agricola;
- 3) Stabilizzare i mercati;
- 4) Garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- 5) Assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori finali.

Dopo la sua creazione al fine di adattarsi alle evoluzioni socio politiche e alla costruzione europea la PAC ha conosciuto profonde riforme. L'ultima riforma che è quella attuale risale al 2013 e riguarda la programmazione 2014 -2020.

Il lungo processo di riforma ha fatto in modo che venissero prese sempre più in forte considerazione tematiche come l'ambiente, la gestione del territorio, e sfide quali la qualità e la sicurezza alimentare.

La PAC è una politica comune per tutti i paesi dell'UE. È gestita e finanziata a livello europeo dalle risorse di bilancio UE a sua volta alimentate dal contributo dei singoli Stati Membri.

L'attuale PAC è strutturata su due pilastri che regolano gli aiuti da indirizzare al settore agricolo e che si propongono finalità diverse. Essa ha introdotto alcune novità di rilievo per gli imprenditori agricoli, gli operatori del mondo rurale e, più in generale, per gli operatori e gli *stakeholders* della filiera agroalimentare italiana. La PAC si articola in tre principali strumenti:


- i **pagamenti diretti**, destinati a sostenere il reddito degli agricoltori e a remunerare la produzione di beni pubblici;
- l'**Organizzazione comune di mercato** (OCM unica o misure di mercato), volta a fornire soluzioni per un efficiente funzionamento delle filiere e dei mercati agricoli;

- la **politica di sviluppo rurale**, gestita a livello regionale (con i PSR) e finalizzata al perseguimento di obiettivi trasversali legati all'innovazione delle imprese agroforestali, alla tutela dell'ambiente, all'adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.

Nel complesso la PAC è regolata da 3 testi legislativi principali:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 (I pilastro) recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
- Reg. (UE) 1308/2013 (OCM Unica): recante norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM unica)
- Reg. (UE) n. 1305/2013 (II pilastro o politica di sviluppo Rurale): sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Infine, il regolamento con misure a carattere orizzontale (finanziamento, gestione e monitoraggio) quali il Reg. (UE) n.1306/2013.



**Figura 1-5:Struttura PAC (fonte: CREA PB 2014)**

Come è facile osservare in figura il primo pilastro riguarda i finanziamenti diretti alle aziende agricole e le misure di mercato.

Il primo pilastro, finanziato dal fondo strutturale FEAGA, può contare su circa 27 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, che corrisponde a circa 3,8 miliardi di euro all'anno.

Il secondo pilastro della PAC è finanziato dal fondo strutturale FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

In Italia le risorse a disposizione per lo sviluppo rurale nel periodo 2014-2020 sono state di circa 10,4 miliardi di euro, che corrispondono a 1,4 miliardi di euro all'anno.

### *1.2.1 Il primo pilastro, pagamenti diretti e OCM*

Il primo pilastro contiene le misure per il sostegno dei mercati e per i pagamenti diretti, che sono la principale fonte di finanziamento per le attività agricole.

I pagamenti diretti sono definiti disaccoppiati dalla riforma Fishler (Regolamento (CE) n. 1782/2003); ciò significa che sono indipendenti dai livelli di produzione e da cosa si produce, quindi attualmente essi sono indirizzati al reddito dei produttori e indipendenti dalla produzione.

Col passare del tempo l'accesso ai pagamenti diretti è stato correlato a determinate attenzioni in materia ambientale che gli agricoltori devono avere.

Come rappresentato in figura 1.5, i pagamenti diretti attualmente sono costituiti da diverse componenti: il pagamento di base che può raggiungere fino al 68% del massimale, il pagamento verde detto anche greening (cfr.§ 1.2) e il pagamento per i giovani agricoltori fino al 2% del massimale. Il pagamento di base rappresenta il vero e proprio sostegno al reddito, la cui acquisizione è condizionata al rispetto di alcune norme ambientali definite condizionalità e al greening.

La condizionalità è l'insieme dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) preimpostate dall'unione europea (PAC Fishler 2003) e definite puntualmente a livello nazionale. Le condizioni fanno riferimento a:

- Ambiente
- Cambiamento climatico
- Buone condizioni agronomiche del terreno
- Sanità pubblica
- Salute delle piante e degli animali
- Benessere degli animali.

I pagamenti per i giovani agricoltori riguardano tutti coloro che hanno un'età inferiore ai 40 anni e che si insediano per la prima volta nell'attività agricola a capo dell'azienda. A questo tipo di pagamento è dedicato il 2% del massimale nazionale.



Il sostegno garantito dai pagamenti diretti riguarderà gli “agricoltori attivi”, vale a dire coloro che conducono un’attività agricola sui propri terreni.

Non rientrano nella definizione di “agricoltori attivi” coloro che non svolgono l’attività agricola come principale.

I quattro componenti facoltativi sono: pagamento redistributivo sui primi ettari, pagamenti per zone soggette a vincoli naturali, aiuti accoppiati facoltativi, aiuti piccoli agricoltori.

Il pagamento per i primi ettari consiste nella possibilità di aumentare i premi per i primi trenta ettari, utilizzando fino a 30% del massimale nazionale.

L’aiuto per le zone con vincoli naturali ha una copertura che non va oltre il 5% del massimale nazionale.

Il regime per i piccoli agricoltori è una possibilità che prevede un aiuto compreso tra 500 e 1250 euro senza alcun obbligo (condizionalità, greening) per l’agricoltore che rientra in tale categoria.

L’attuale politica agricola è intervenuta anche in materia di OCM (Organizzazione Comune dei Mercati).

Gli interventi più importanti hanno riguardato lo smantellamento delle quote latte nel 2015, la chiusura del regime per lo zucchero nel 2017 ed il passaggio ad un regime più flessibile per l’impianto dei nuovi vigneti a partire dal 2016.

### 1.2.2 *Il primo pilastro, greening*

Il greening rappresenta una nuova componente inserita nell’ambito dei pagamenti diretti dell’attuale PAC, lo scopo è quello di far sì che l’agricoltura possa avere un ruolo cardine nella riduzione dei fenomeni di degrado ambientale e nel mitigare i cambiamenti climatici.

Il greening, nonostante la sua recente introduzione, rappresenta una parte rilevante dei pagamenti diretti e viene finanziato con una quota del 30% sul massimale nazionale.

Per poter beneficiare di tale importo l’agricoltore deve avere accesso al pagamento di base e successivamente rispettare tre impegni:

- Diversificazione delle colture

- Mantenimento dei prati permanenti

- Presenza sulla superficie agricola di un’area a valenza ambientale chiamata in inglese Ecologica Focus Area (EFA).



**Figura 1-6: Struttura greening (fonte: MIPAF 2014)**

Per le aziende agricole che non rispettano questi impegni sono previste delle sanzioni, che risultano avere un andamento progressivo durante gli anni (2014-2020).

Questo andamento progressivo delle sanzioni è illustrato nella tabella sottostante.

Anni	Sanzione
2015-2016	Perdita pagamento greening
2017	Perdita pagamento greening + sanzione del 20% sul pagamento di base
dal 2018	Perdita pagamento greening + sanzione del 25% sul pagamento di base

**Tabella 1-1: Sanzioni previste per mancato rispetto della normativa greening (fonte: elaborazione personale)**

### **-Diversificazione delle colture**

La diversificazione delle colture è un impegno che riguarda quelle aziende che hanno una superficie impiegata a seminativo superiore ai 10 ettari; al di sotto di questa estensione si è esenti da quest'obbligo.

Le aziende che hanno una superficie compresa tra i dieci ed i trenta ettari devono avere almeno due colture, nessuna delle quali deve ricoprire più del 75% della superficie complessiva a seminativo.

Le aziende che hanno una superficie a seminativo superiore a trenta ettari devono avere all'interno dei loro appezzamenti almeno 3 colture. La coltura principale deve coprire al massimo il 75% della superficie a seminativo.

Ci sono delle casistiche aziendali che sono esenti dall'obbligo di diversificazione delle colture.

Tali casistiche riguardano:

- Le superfici con colture permanenti (oliveto, vigneto, frutteto);
- Le superfici con colture sommerse per una parte significativa dell'anno;
- Le aziende con superfici a foraggio, prati permanenti o terreni a riposo per oltre il 75%.

#### **-Mantenimento dei prati e pascoli permanenti**

Ogni Stato Membro deve mantenere la quota di prati pascoli permanenti all'interno dei suoi territori.

Il Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 prevede che l'obbligo del rispetto di questa quota si applichi a livello nazionale; ciò vale a dire che il singolo agricoltore non deve preoccuparsi di questo impegno.

Solo qualora lo Stato membro accerti che la sua superficie sia diminuita di oltre il 5%, scatterebbero degli obblighi per le aziende agricole di conversione di superfici a prato pascolo permanente.

Per avere un margine di sicurezza, il Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 ha ridotto questa percentuale al 3,5%.

#### **-Aree di interesse ecologico**

Il terzo impegno del greening obbliga gli agricoltori ad investire una quota del 5% dei seminativi aziendali in aree di interesse ecologico (EFA). Sono esenti da tale obbligo le aziende con una superficie a seminativo inferiore ai quindici ettari.

Per "area ad interesse ecologico" ai sensi ministeriali si intendono:

- Terreni lasciati a riposo
- Terrazzamenti
- Elementi del paesaggio, compresi elementi adiacenti ai seminativi aziendali
- Fasce tampone
- Ettari agroforestali che ricevono o hanno ricevuto sostegno dallo sviluppo rurale
- Fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste
- Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di fertilizzanti minerali
- Superfici oggetto di imboscamento secondo le norme dello sviluppo rurale
- Superfici con colture azotofissatrici.

L'obbligo di avere le aree di interesse ecologico non viene applicato nel caso in cui oltre il 75% dei seminativi è rappresentato da foraggiere, terreni a riposo, leguminose, prati permanenti o colture sommerse.

### 1.2.3 Il secondo pilastro

Il secondo pilastro ha la finalità di aiutare lo sviluppo delle aziende agricole e la loro competitività all'interno del mercato.

Lo scopo è quello di mantenere la vitalità delle zone rurali, finanziando lo sviluppo tecnico-economico di queste realtà attraverso la realizzazione di investimenti che mirino alla modernizzazione, all'innovazione, alla tutela e alla valorizzazione di queste aree e dei loro prodotti.

Il secondo pilastro è finanziato dal FEASR europeo e cofinanziato dagli Stati Membri-Regioni in misura percentuale diversa a seconda delle misure. Può essere cofinanziato anche da altri fondi strutturali europei oltre al FEASR. Il FEASR, contribuisce alla realizzazione della Strategia Europa 2020, promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'Unione europea e lo sviluppo del settore agricolo per raggiungere un maggiore equilibrio territoriale e ambientale, che significa anche più competitività e innovazione.

L'attuale politica di sviluppo rurale è finalizzata al raggiungimento di sei priorità, ognuna delle quali è declinata in focus area (diciotto in totale), che sono delle tracce tematiche al fine di fungere da guida per le scelte delle misure da attivare e per la definizione dei budget finanziari. Possiamo dire che le priorità fissano le linee guida per lo sviluppo rurale, mentre le misure rappresentano gli strumenti concreti di intervento nel territorio.

In particolare le sei priorità con i loro specifici focus area sono:

- 1) Promozione del trasferimento di conoscenze e dell'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle aree rurali:
  - Stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle aree rurali
  - Rinsaldare i nessi tra l'agricoltura e la selvicoltura da un lato e ricerca e innovazione dall'altro
  - Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale.
- 2) Competitività e redditività del settore agricolo:
  - Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali e la diversificazione
  - Favorire il ricambio generazionale in agricoltura.
- 3) Promozione della filiera agroalimentare e gestione del rischio:
  - Migliorare l'integrazione di filiera attraverso la promozione delle qualità locali, delle filiere corte, delle associazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali
  - Sostegno alla gestione dei rischi aziendali

- 4) Tutela e ripristino degli ecosistemi naturali:
  - Tutela della biodiversità
  - Gestione delle risorse idriche
  - Gestione del suolo
- 5) Lotta ai cambiamenti climatici:
  - Utilizzo efficiente delle risorse idriche
  - Utilizzo efficiente delle risorse energetiche
  - Favorire l'utilizzo di energie rinnovabili, sottoprodotti, scarti ecc...
  - Riduzione delle emissioni di metano e protossido di azoto
  - Promozione del sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale
- 6) Favorire l'innovazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali:
  - Diversificazione delle attività agricole, creazione di piccole imprese e di occupazione
  - Promuovere azioni di sviluppo locale
  - Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie di informazione e comunicazione.


Queste sei priorità sono poi declinate in misure, sottomisure e operazioni, in funzione dei fabbisogni territoriali di ciascuna Regione.

Il Programma di sviluppo rurale (PSR) è lo strumento regionale di programmazione comunitaria sul territorio.

I finanziamenti provenienti dal FEASR si aggiungono a quelli nazionali e regionali con l'obiettivo di sostenere e finanziare gli interventi del settore agricolo - forestale e accrescere lo sviluppo delle aree rurali. In particolare ogni Regione fissa la propria programmazione occupandosi di quattro aspetti cardine:

- Definire sulla base dei fabbisogni regionali gli obiettivi da raggiungere
- Fissare misure e sottomisure da mettere in atto
- Individuare attività e aree territoriali che possono ottenere i finanziamenti
- Stabilire le modalità di erogazione degli aiuti.

In Italia sono stati approvati nel complesso 21 PSR regionali (incluso le province autonome di Trento e Bolzano) più due PSN nazionali che riguardano argomenti trasversali a carico del Ministero dell'agricoltura (vedi figura 1.7). Parallelamente negli altri stati europei la gestione della politica di Sviluppo Rurale è impostata in maniera diversificata. Ad esempio nei Paesi dell'Est la programmazione è completamente centralizzata.



**Figura 1-7: Numero PSR attivati nei paesi EU (fonte: DG Agriculture 2018)**

Vale la pena di ricordare che nel secondo pilastro innovazione e trasferimento della conoscenza diventano una priorità trasversale alla politica di sviluppo rurale 2014-2020. In particolare, l'implementazione di tali azioni è orientata al rafforzamento dei sistemi territoriali della conoscenza e dell'innovazione, al fine di favorirne il migliore supporto allo sviluppo del capitale umano, sociale, relazionale e fisico delle aree rurali. Inoltre, l'istituzione della *Partnership* Europea per l'Innovazione (Pei) indica l'intenzione di intervenire in maniera più efficace nel trasferimento dell'innovazione e della conoscenza, rimuovendo gli ostacoli alla creazione di reti fra le imprese, la ricerca e la divulgazione e promuovendo un modello interattivo e multiattore (Cristiano e Proietti, 2014). Tale modello si basa sulla cooperazione, sullo scambio di conoscenze e su metodi di intermediazione, in cui ciascuno può contribuire a costruire e migliorare la conoscenza.

Il cardine attorno a cui ruotano i possibili percorsi di innovazione realizzabili attraverso i PSR 2014-2020 è rappresentato dalla misura 16, che incentiva ogni forma di cooperazione tra attori dei settori agroalimentare e forestale che intraprendano percorsi collettivi di innovazione, attraverso tre principali forme di partenariato: a) gruppi operativi, b) cluster e *network*, c) altre forme di cooperazione tra operatori di diversi settori, incluse le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni professionali.

Si sottolinea come l'innovazione e il trasferimento di conoscenza saranno ribaditi nuovamente nella futura PAC post 2020.

## Capitolo 2

### LA NUOVA ARCHITETTURA DELLA “PAC” E IL “NEW DELIVERY MODEL”

La nuova politica agricola dovrà intervenire su una serie di aspetti per sostenere il settore primario. Per fare ciò la Commissione ha fissato 9 obiettivi da raggiungere. Quest’ultimi sono messi in evidenza nella seguente immagine (fonte: European Commission):



*Figura 2-1: Obiettivi della nuova politica agricola comune (fonte: European Commission)*


Nei paragrafi che seguono sarà descritta la disponibilità finanziaria della nuova PAC, le nuove governance e sarà fatta un’analisi della proposta di regolamento del primo giugno 2018.

## 2.1 Il bilancio a favore della nuova PAC

Il prossimo bilancio pluriennale partirà dal primo gennaio 2021 e terminerà il 31 dicembre 2027. Esso sarà il primo bilancio dell'Unione Europea fatto con 27 Stati Membri dopo la Brexit.

Molto probabilmente si assisterà ad un calo dei fondi per la PAC, proseguendo un trend di equiparazione tra le risorse stanziare per la politica agricola e quelle messe a disposizione per altri programmi comunitari.

Questo andamento è ben rappresentato dal grafico riportato qui sotto (fonte: European Commission):



**Figura 2-2** Andamento dotazioni finanziarie PAC

In particolare la Commissione europea prevede di destinare alla nuova programmazione il 28,5% circa del suo bilancio, una riduzione non indifferente se si considera il 37% dell'attuale programmazione. Va comunque considerato anche il gap di 12 milioni lasciato dalla Brexit e la necessità di spostare alcuni fondi su altri temi come l'immigrazione, la sicurezza e la difesa.

Entrando nello specifico dei due pilastri la nuova PAC prevede i seguenti stanziamenti a prezzi correnti:



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
<i>Primo pilastro</i>	40.300	40.527	40.791	40.931	41.072	41.214	41.357	286.195
<i>Secondo pilastro</i>	11.259	11.259	11.259	11.259	11.259	11.259	11.259	78.811
<i>Totale Pac</i>	51.559	51.786	52.050	52.190	52.331	52.473	52.616	365.006

**Figura 2-3: Ripartizione della spesa tra primo e secondo pilastro (fonte: Coldiretti 2018 "Dove sta andando la Pac")**

Nel caso specifico dell'Italia secondo i dati della Commissione europea si avrà una dotazione di circa 24.921,3 milioni per il primo pilastro e una di 9.892,2 milioni per il secondo.

La riduzione del primo pilastro può definirsi abbastanza contenuta ed è valutata intorno al -3,9% rispetto all'attuale PAC. Molto più marcata risulta invece la riduzione per il secondo pilastro che si aggira attorno al -15,3%.

Tra i due pilastri ci sarà una certa flessibilità in accordo con quanto si legge nella comunicazione n 392 del 2018<sup>1</sup>:

“Gli Stati Membri beneficeranno di un certo livello di flessibilità per i trasferimenti tra le dotazioni. Sarà possibile trasferire alla dotazione per il FEASR fino al 15% dei pagamenti diretti rispettivi, e viceversa. Una percentuale più elevata può essere trasferita dai pagamenti diretti alla dotazione per il FEASR per gli interventi con obiettivi ambientali e climatici e per le sovvenzioni per l'insediamento dei giovani agricoltori.”

## 2.2 Il “new delivery model” e la nuova impostazione

Le proposte legislative per la nuova riforma della politica agricola comune seguiranno delle linee guida che possono essere riassunte nei cinque punti qui elencati:

- Riequilibrio delle responsabilità tra Bruxelles e gli Stati Membri
- Sostegno più mirato e incentrato sui risultati
- Distribuzione più equa dei pagamenti diretti
- Maggiore ambizione per l'ambiente e per il clima
- Semplificazione e modernizzazione.

<sup>1</sup>

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

La principale novità della PAC 2021-2027 è il New delivery model (nuovo metodo di lavoro o nuova modalità di attuazione) che prevede un riequilibrio delle responsabilità tra gli Stati Membri e l'Europa, che significa dare più sussidiarietà. In pratica gli Stati Membri potranno adattare alcune parti della riforma alle specifiche esigenze locali che si manifestano nei vari territori. In che modo avverrà questo? Attraverso il Piano strategico unitario della PAC (I pilastro, II pilastro, OCM) in cui ciascuno Stato Membro definirà strumenti e target. Ossia maggiore potere decisionale conferito agli Stati membri, i quali parteciperanno alla scrittura della Pac, presentando un unico piano strategico nazionale.

Gli Stati membri godranno di una maggiore flessibilità per quanto riguarda le modalità di utilizzo delle dotazioni loro assegnate e potranno progettare programmi su misura che rispondano più efficacemente alle preoccupazioni degli agricoltori e delle comunità rurali.

La maggiore flessibilità si esplica con la possibilità di trasferire fino al 15% delle proprie dotazioni finanziarie della PAC dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale e viceversa, per assicurare il finanziamento delle proprie priorità e delle misure reputate più idonee.

Inoltre, ogni Stato membro dovrà redigere un piano strategico definito per l'intero periodo 2021-2027, che stabilisca le modalità con cui ciascuno Stato membro intende conseguire i nove obiettivi economici, ambientali e sociali a livello dell'Ue.

Il piano strategico è un documento che dispone l'utilizzo del sostegno sia sotto forma di pagamenti diretti che quello per lo sviluppo rurale.

Questa è un'altra novità: il I° e il II° pilastro saranno accumulati da un'unica strategia nazionale e/o regionale.

I Piani strategici nazionali combineranno tutti gli strumenti di sostegno della nuova Pac:

- - pagamenti diretti, finanziati dal FEAGA;
- - misure settoriali (vitivinicolo, ortofrutticolo, apicoltura, olio di oliva), finanziati dal FEAGA;
- - programmi di sviluppo rurale (PSR), finanziati dal FEASR.

La Commissione europea controllerà i Piani strategici e li approverà.

In altre parole la PAC 2021-2027 sarà decisa per circa il 50% a Bruxelles e per il restante 50% a livello nazionale.

L'UE fissa gli obiettivi e gli interventi generali; spetterà poi agli Stati Membri identificare all'interno dei loro piani strategici le modalità per raggiungere questi obiettivi.

Il documento "Dove sta andando la PAC"(Coldiretti 2018) spiega molto bene la procedura operativa per gli Stati Membri nelle seguenti righe:

“Per conseguire tali obiettivi, gli Stati Membri sono chiamati a elaborare interventi appropriati alle proprie realtà agricole e rurali, organizzati in Piani strategici unici per

la Pac, che dovranno essere approvati dalla Commissione europea. Nel caso in cui alcuni elementi del piano strategico siano stabiliti a livello regionale, lo Stato Membro garantisce la coerenza e la consistenza con gli elementi del piano strategico della Pac stabiliti a livello nazionale.

Ogni piano strategico deve comprendere la valutazione delle esigenze, la strategia di intervento, le tipologie di pagamenti diretti, i programmi settoriali, gli impegni per lo sviluppo rurale e le relative disposizioni finanziarie."

Gli Stati Membri sono quindi chiamati ad elaborare dei piani strategici nazionali (PSN) all'interno dei quali fisseranno esigenze, programmi, target, piani finanziari, sistemi di coordinamento e altri contenuti che saranno elencati nelle prossime righe. Tutto ciò è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo.

Come si legge all'articolo 95 della proposta di regolamento, ogni piano strategico dovrà contenere<sup>2</sup>:

- (a) la valutazione delle esigenze;
- (b) la strategia di intervento;
- (c) la descrizione degli elementi comuni a più interventi;
- (d) la descrizione dei pagamenti diretti e degli interventi settoriali e di sviluppo rurale precisati nella strategia;
- (e) i piani dei target e i piani finanziari;
- (f) la descrizione del sistema di governance e di coordinamento;
- (g) la descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC;
- (h) la descrizione degli elementi relativi alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali.

Ogni Paese dovrà presentare il proprio piano strategico entro il primo gennaio 2021. La Commissione procederà poi alla sua valutazione e potrà formulare delle osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico nazionale.

Entro otto mesi dalla data di presentazione dovrà avvenire l'approvazione ed essa sarà possibile solo se la Commissione riterrà il piano compatibile con le disposizioni date da essa stessa (Pierluigi Londero, 2019)

---

<sup>2</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Gli Stati Membri potranno, dopo l'approvazione, presentare delle domande di modifica che saranno valutate e approvate. Qualora risultino conformi, ogni Paese potrà presentare al massimo una domanda di modifica in un anno solare.

Questo nuovo assetto va a modificare profondamente la struttura della Pac. La seguente figura mostra come l'introduzione dei PSN andrà a modificare la nuova programmazione:



**Figura 2-4: Nuova struttura della PAC (fonte: European Commission)**

Oltre alla maggior sussidiarietà per i paesi, la nuova PAC introduce un'altra novità sostanziale nel suo modello di attuazione. In pratica il sostegno sarà più mirato all'ottenimento dei risultati, come spiegato nella comunicazione numero 394 del 2018<sup>3</sup>:

“In sostanza, si propone un passaggio di responsabilità e opportunità all'interno di un quadro comune, chiaramente definito e attuato, per realizzare contemporaneamente più di un obiettivo fondamentale, ossia la semplificazione, l'orientamento ai risultati (anziché alla conformità) e l'efficienza e l'efficacia delle politiche. È previsto un esame annuale dell'efficacia dell'attuazione come elemento chiave del costante monitoraggio e indirizzamento dell'attuazione delle politiche. Al fine di rendere operativo un esame annuale dell'efficacia dell'attuazione, ogni anno dovrà essere presentata una relazione sull'attuazione del piano strategico della PAC, la cosiddetta

<sup>3</sup>PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, contenente sia gli indicatori di output che di risultato. Gli Stati Membri presenteranno relazioni annuali sugli output realizzati e sulle spese, nonché sulla distanza dai target finali fissati per l'intero periodo, espressa come valore di indicatori di risultato.”

In altre parole per accedere ai sostegni non basterà essere conformi a determinate caratteristiche ma sarà necessario produrre dei risultati che portino verso il raggiungimento degli obiettivi. Il raggiungimento di questi obiettivi sarà valutato utilizzando degli indicatori fissati dalla Commissione Europea.

Ogni anno dovrà essere presentata dagli Stati Membri una relazione sull'attuazione del piano strategico della PAC. I contenuti che dovranno essere inseriti all'interno della relazione sono elencati nell'articolo 121 della proposta di regolamento dell'1-6-2018 e sono<sup>4</sup>:

“Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output e di risultato e conformemente al secondo comma dell'articolo 118. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali.”


La Commissione esaminerà queste relazioni e potrà formulare delle osservazioni entro un mese dalla data di presentazione. Nel caso in cui la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito la relazione verrà considerata accettata.

Qualora ci sia, tra un indicatore di risultato e il target medio fissato per quell'anno, un divario superiore al 25% la Commissione può chiedere allo Stato Membro di presentare un piano di azione che contenga le misure correttive che lo stato applicherà.

Si va quindi nella direzione di una PAC più concreta, la seguente immagine mostra la procedura operativa per la valutazione dei risultati:

---

<sup>4</sup>PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.



**Figura 2-5: Focus sui risultati (fonte: European Commission)**

Per quanto riguarda i pagamenti si avrà una redistribuzione tra gli Stati Membri che punta a diminuire il gap presente tra di essi.

Allo stesso tempo si cercherà di redistribuire anche il pagamento di base tra le varie aziende agricole; infatti nel report di Coldiretti sulla nuova PAC si legge:

“Qualora all’interno di uno Stato Membro o all’interno di un gruppo di territori il valore dei diritti all’aiuto non sia uniforme, dovrà essere applicata una convergenza di tali valori sino a raggiungere un valore unitario uniforme entro il 2026, in modo che tutti i diritti all’aiuto siano almeno pari al 75% dell’importo unitario medio del pagamento di base per l’anno di domanda 2026, come definito nel piano strategico della Pac.”

Lo Stato Membro ha l’obbligo di fissare un tetto massimo all’importo dei diritti di aiuto.

Con la nuova politica agricola comune l’UE punta a migliorare anche l’apporto che le attività agricole possono dare in termini di salvaguardia dell’ambiente e tutela del clima, argomenti più che mai di attualità.

Sarà quindi dato un pagamento aggiuntivo ai “veri agricoltori”(cfr. § 2.3) che prendono impegni in materia ambientale, che devono però andare oltre quelli già previsti nella condizionalità.

Il sostegno aggiuntivo per il clima e per l’ambiente sarà stabilito dagli Stati Membri e ciò è ben spiegato nel report sulla nuova PAC di Coldiretti:

“Gli Stati Membri stabiliscono un sostegno per il clima e l’ambiente concedendo un pagamento annuale ai “veri agricoltori” che si impegnano volontariamente a osservare determinate pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente. Gli impegni assunti dai beneficiari devono andare al di là delle norme obbligatorie stabilite per la condizionalità, nonché altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalle autorità nazionali. I pagamenti possono essere concessi come pagamenti addizionali ai pagamenti diretti o per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi sostenuti e le perdite di reddito per gli agricoltori.”

La condizionalità resta dunque un impegno obbligatorio per accedere ai finanziamenti ed è alla base delle azioni per il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia del clima.

Con la nuova architettura della PAC il greening sarà inglobato nella condizionalità, che ne uscirà quindi rafforzata. Come nelle passate politiche agricole, il rispetto delle pratiche di condizionalità è la base per accedere al sostegno.

Il primo giugno del 2018 è stata presentata una proposta di regolamento, sulla base della quale la commissione sta discutendo l’architettura della nuova PAC. Questa bozza di regolamento verrà di seguito analizzata riportando le proposte legislative più importanti presenti in essa.

### **2.3 Proposta di regolamento 1 giugno 2018**

Il titolo primo della proposta di regolamento definisce il campo di applicazione, le disposizioni applicabili e le varie definizioni.

Nello specifico l’articolo quattro del titolo primo ha particolare importanza perché fissa le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore.

Nella PAC che sta per entrare in vigore troviamo la figura dell’agricoltore “vero e proprio” che sostituisce l’agricoltore attivo, che era invece presente nell’attuale politica agricola.

Questa nuova figura viene definita nell’articolo 4 del titolo primo ed è così descritta<sup>5</sup>:

“L’agricoltore “vero e proprio” è definito in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è

---

<sup>5</sup>PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi. La definizione consente di definire quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di condizioni quali l'accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e/o l'inclusione nei registri”

Quindi la figura dell'agricoltore vero e proprio non va a penalizzare chi svolge anche altre attività, ma serve per evitare di stanziare fondi per i soggetti che svolgono l'attività agricola come secondaria. Quest'ultimi, infatti, non sono ritenuti figure che possono mirare al miglioramento del settore; si preferisce quindi finanziare chi dedica più tempo e risorse all'agricoltura.

Tuttavia non è facile confrontare la nuova figura “dell'agricoltore vero e proprio” con quella presente nell'attuale PAC (“agricoltore attivo”), questo perché la nuova figura dovrà essere definita nello specifico dagli SM all'interno dei loro piani strategici (Crea 2018).

Un'altra definizione importante è quella di “ettaro ammissibile” ossia le superfici che rientrano in questa definizione saranno quelle che potranno beneficiare di una serie di aiuti che verranno esaminati qui di seguito<sup>6</sup>:

“c) Ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, per “ettaro ammissibile” si intende qualsiasi superficie agricola dell'azienda che:

i) durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole, e che sia a disposizione dell'agricoltore. In casi debitamente giustificati per ragioni ambientali, gli ettari ammissibili possono comprendere anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni;

ii) che abbia dato diritto a pagamenti a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento o del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che:

– non risponde più alla definizione di “ettaro ammissibile” di cui alla lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 in seguito all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o 2000/60/CE;

– per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE)

---

<sup>6</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.



n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o degli articoli 65 e 67 del presente regolamento;  
– per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell'articolo 65 del presente regolamento.”

Il titolo due della proposta di regolamento fissa gli obiettivi che si intendono raggiungere con questa nuova PAC. All'articolo 5 vengono elencati gli obiettivi generali mentre nell'articolo 6 troviamo gli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere. La comprensione degli obiettivi è di fondamentale importanza per una politica agricola che, come detto precedentemente, ha deciso di puntare sull'ottenimento di risultati concreti.

L'articolo 5 elenca in questo modo gli obiettivi generali per il primo e il secondo pilastro<sup>7</sup>:

- (a) Promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;
  - (b) Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione;
  - (c) Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.
- Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.”

Nell'articolo 6 troviamo i nove obiettivi specifici della nuova PAC che rispecchiano la figura 2.1. I nove obiettivi specifici sono quindi<sup>8</sup>:

- “(a) Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare;
- (b) Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- (c) Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

---

<sup>7</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

<sup>8</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

- (d) Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure all'energia sostenibile;
- (e) Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria;
- (f) Contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- (g) Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;
- (h) Promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;
- (i) Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.”

Il raggiungimento di questi obiettivi specifici rappresenta la chiave per raggiungere quelli generali.

Saranno gli Stati Membri che definiranno i dettagli per perseguire questi obiettivi nella maniera più consona alle loro esigenze e situazioni. I Paesi dell'Unione dovranno comunque assicurare la semplificazione, lo snellimento e l'efficacia nell'attuazione del sostegno PAC.

Il conseguimento dei risultati verrà valutato attraverso degli indicatori che sono descritti nell'articolo sette della proposta di regolamento.

Questi indicatori, che sono meglio elencati nell'allegato 1 della proposta di regolamento, vanno a valutare l'output, il risultato e l'impatto.

La Commissione potrà comunque modificare in corso d'opera gli indicatori per migliorare la loro efficacia. Nella proposta di regolamento all'articolo sette si legge infatti<sup>9</sup>:

“Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 per modificare l'allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato e di impatto tenuto conto dell'esperienza acquisita con la loro applicazione o, se del caso, per aggiungerne di nuovi.”

I paesi UE devono inoltre inserire all'interno dei loro piani strategici un sistema per fornire servizi di consulenza agli agricoltori e agli altri operatori del settore.

Questi servizi di consulenza forniti dagli Stati Membri hanno l'obiettivo di favorire il passaggio dei risultati della ricerca alle aziende operanti nel settore, ottenendo così uno sviluppo tecnico scientifico del settore primario nei vari paesi.

---

<sup>9</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Come si legge nell'articolo 13 della proposta di regolamento saranno gli Stati Membri che dovranno assicurare l'imparzialità delle consulenze ed evitare casi di conflitto di interessi.

### 2.3.1 *Primo pilastro*

Il primo pilastro regola i pagamenti diretti. La nuova struttura proposta li divide in quattro pagamenti disaccoppiati e due pagamenti accoppiati:

Pagamenti disaccoppiati:

- Sostegno di base al reddito per la sostenibilità
- Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
- Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
- Il regime per il clima e per l'ambiente

Pagamenti accoppiati:

- Il sostegno accoppiato al reddito
- Il pagamento specifico per il cotone

Si procederà ora nelle prossime righe all'analisi degli articoli, che riguardano il primo pilastro, presenti nella proposta di regolamento che è stata presentata il primo giugno 2018.

Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti oltre una certa soglia subiranno delle riduzioni di finanziamento. Questa strategia (capping) ha l'obiettivo di rendere più equa la distribuzione degli aiuti tra le aziende e avvantaggiare le realtà più piccole, che sono spesso le più penalizzate sul mercato.

Le riduzioni che sono state proposte vengono elencate nell'articolo 15 e sono:<sup>10</sup>

“Gli Stati Membri riducono l'importo superiore a 60 000 EUR dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile come segue:

- (a) di almeno il 25% per lo scaglione tra 60 000 EUR e 75 000 EUR;
- (b) di almeno il 50% per lo scaglione tra 75 000 EUR e 90 000 EUR;
- (c) di almeno il 75% per lo scaglione tra 90 000 EUR e 100 000 EUR;
- (d) del 100% per l'importo superiore a 100 000 EUR.”

---

<sup>10</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli Stati Membri non devono necessariamente riutilizzare le risorse ottenute dal capping all'interno del primo pilastro: possono anche usare questi fondi per finanziare interventi del secondo pilastro.

Una novità rilevante la troviamo negli articoli 11 e 12 che parlano della condizionalità. Quest'ultima è sicuramente un aspetto fondamentale della politica agricola comune; essa racchiude una serie di pratiche agronomiche che i beneficiari dei finanziamenti devono obbligatoriamente eseguire.

Queste pratiche agronomiche hanno l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente e ridurre al minimo l'impatto che l'attività agricola ha su di esso. Vanno quindi a regolare, ad esempio, la profondità delle lavorazioni, le dosi di concimazione, la gestione del suolo nudo, la gestione delle sistemazioni idraulico-agrarie e altre pratiche che assicurano il miglior mantenimento agronomico ed ambientale.

Nell'articolo 11 della proposta di regolamento infatti si legge<sup>11</sup>:

“Gli Stati Membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 e che non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III relativamente ai seguenti settori specifici:

- (a) il clima e l'ambiente;
- (b) la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante;
- (c) il benessere degli animali.”

La condizionalità rappresenta la base per poter accedere ai pagamenti diretti. Ad essa possono poi aggiungersi delle pratiche che permettono di ottenere un incremento dell'importo del pagamento.

Queste pratiche aggiuntive benefiche per il clima e per l'ambiente sono definite “eco-schemes” (regimi ecologici). Quest'ultime rappresentano una novità di questa nuova politica agricola che, come si può notare, punta fortemente nell'incentivare il rispetto dell'ambiente e la sua salvaguardia.

---

<sup>11</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

L'elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, che permettono di ottenere il pagamento aggiuntivo, è stabilito dagli Stati Membri.

La trattazione sui regimi ecologici si trova nell'articolo 28 della proposta di regolamento<sup>12</sup>:

- “1. Gli Stati Membri possono fornire un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente (“regimi ecologici”) alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.
2. Gli Stati Membri sostengono nell'ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori veri e propri che si impegnano ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.
3. Gli Stati Membri definiscono l'elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.
4. Tali pratiche sono concepite per soddisfare uno o più obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f).
5. Nell'ambito di tale tipo di interventi, gli Stati Membri erogano unicamente pagamenti relativi a impegni che:
  - (a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;
  - (b) vanno al di là dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;
  - (c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
  - (d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 65.
6. Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di:
  - (a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2 della presente sezione; o
  - (b) pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi supplementari sostenuti e del mancato guadagno derivanti dagli impegni stabiliti a norma dell'articolo 65.
7. Gli Stati Membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti all'articolo 65.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con ulteriori norme concernenti i regimi ecologici.”

L'attivazione di questo pagamento aggiuntivo per ettaro è obbligatoria per gli Stati Membri, mentre la partecipazione degli agricoltori è facoltativa.

---


<sup>12</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

In poche parole gli eco-schemes permettono di ottenere un aumento dell'importo dei pagamenti diretti a quegli agricoltori che applicano pratiche facoltative benefiche per il clima e per l'ambiente.

L'attenzione in materia ambientale che avrà la nuova PAC è dimostrata anche dall'articolo 12 della proposta di regolamento sopra citata. In questo articolo si obbligano i paesi UE alla gestione delle superfici che non sono più destinate alle coltivazioni. Queste aree devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali secondo dei livelli che dovranno essere fissati dagli Stati Membri.

Tutte queste misure per la salvaguardia ambientale vanno a creare quella che può essere definita a tutti gli effetti "architettura verde", la condizionalità rappresenta la base sulla quale poggiano poi una serie di aiuti aggiuntivi.

La nuova architettura verde è rappresentata dalla seguente figura:



**Figura 2-6: Nuova architettura verde (fonte: European Commission)**

Come mostrato dalla figura appena riportata la tutela ambientale trova spazio anche nel secondo pilastro, ma di questo tratteremo nel prossimo paragrafo.

Gli agricoltori che rispettano la condizionalità potranno avere accesso ai pagamenti diretti a patto che siano in linea anche con altre caratteristiche necessarie.

All'articolo 16 la proposta di regolamento descrive i requisiti che le aziende devono avere per poter accedere ai pagamenti diretti<sup>13</sup>:

“Gli Stati Membri fissano una soglia di superficie e concedono pagamenti diretti disaccoppiati soltanto ad agricoltori veri e propri quando la superficie ammissibile dell'azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti disaccoppiati supera tale soglia.”

Quindi gli Stati Membri concedono i pagamenti diretti alle condizioni stabilite dalla Commissione europea e a quanto dichiarato nel piano strategico nazionale.

I vari Paesi dovranno fissare una soglia di superficie oltre la quale concedere i pagamenti diretti, che però potranno pervenire solo agli agricoltori veri e propri che sono stati precedentemente definiti.

Per poter accedere ai pagamenti diretti quindi sarà necessario avere una superficie minima di ettari ammissibili ed avere la qualifica di agricoltore vero e proprio. Così facendo l'unione europea si accerta che i finanziamenti vadano a quelle attività agricole che possono realmente contribuire al raggiungimento degli obiettivi di questa nuova PAC.

Il primo pagamento diretto al quale le aziende avranno accesso è il “pagamento di base al reddito per la sostenibilità”, questo pagamento viene regolato negli articoli che vanno dal 17 al 25 della proposta di regolamento che stiamo analizzando.

Il pagamento di base viene dato agli agricoltori veri e propri sotto forma di un pagamento annuale uniforme per ettaro ammissibile a meno che gli stati non decidano di emettere il pagamento sulla base dei diritti all'aiuto.

Il pagamento sulla base dei diritti all'aiuto potrà essere attivato solo in quei paesi dove è presente nell'attuale programmazione, ad esempio il caso dell'Italia.

Come si legge nell'articolo 18 al paragrafo 2 ci sarà la possibilità di diversificare l'importo dei pagamenti nei vari territori nazionali in base alle condizioni socioeconomiche e agronomiche della zona.

Saranno i vari paesi a determinare il valore unitario dei diritti all'aiuto, se questo valore non è uniforme all'interno dei vari territori nazionali, gli stati sono chiamati ad assicurare

---

<sup>13</sup>PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

una convergenza entro il 2026 in accordo con quanto scritto nell'articolo 20 della proposta di regolamento dove si legge<sup>14</sup>:

“1. Gli Stati Membri determinano il valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità al presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno di domanda 2020, e il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda 2020.

2. Gli Stati Membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto in conformità all'articolo 18, paragrafo 2.

3. Gli Stati Membri, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissano un livello massimo per il valore dei diritti all'aiuto per lo Stato Membro o per ciascun gruppo di territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

4. Se il valore dei diritti all'aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all'interno di uno stesso Stato Membro o all'interno di uno stesso gruppo di territori definito conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati Membri assicurano una convergenza del valore dei diritti all'aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l'anno di domanda 2026.

5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati Membri assicurano che, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto avranno un valore pari almeno al 75% dell'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato Membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

6. Gli Stati Membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 mediante l'utilizzo di qualsiasi possibile prodotto risultante dall'applicazione del paragrafo 3 e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all'aiuto determinato in conformità al paragrafo 1 e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato Membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

Gli Stati Membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all'aiuto con un valore determinato in conformità al paragrafo 1 che eccedono l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato Membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità al paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30%.”

---

<sup>14</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio



Gli Stati dovranno quindi assicurare una convergenza di valori entro il 2026 facendo in modo che nessun valore unitario di diritto all'aiuto abbia un importo inferiore al 75% della media nazionale. Le risorse per raggiungere questo livello di convergenza deriveranno dall'applicazione di un tetto massimo all'aiuto e, dove necessario, dalla riduzione del valore unitario dei diritti all'aiuto più elevati, senza però poter effettuare dei tagli superiori al 30%.

Il secondo elemento dei pagamenti diretti disaccoppiati è il “sostegno complementare redistributivo per la sostenibilità”, quest'ultimo ha lo scopo di ridistribuire il sostegno tra le aziende di varie dimensioni. Per finanziare questo pagamento saranno utilizzati anche i proventi del “Capping”, tuttavia lo Stato Membro dovrà fissare un massimale che determinerà la quota massima da destinare a questo pagamento.

Nell'articolo 26 si legge<sup>15</sup>:

“1. Gli Stati Membri prevedono un sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (“sostegno redistributivo al reddito”) alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

2. Gli Stati Membri garantiscono la redistribuzione del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno redistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

3. Gli Stati Membri fissano un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno redistributivo al reddito.

4. L'importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda.

5. L'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all'allegato IV e il totale degli output previsti per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda, espresso in numero di ettari.”

Si cercherà quindi di dare un “vantaggio” alle aziende con dimensioni minori attraverso una redistribuzione dei pagamenti diretti che tiene conto anche della superficie aziendale e quindi del totale dei sostegni percepiti dall'azienda.

Il terzo tipo di pagamento diretto disaccoppiato riguarda i giovani agricoltori, in particolare questo pagamento è definito “sostegno complementare al reddito per i giovani

---

<sup>15</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

agricoltori”. Come già detto all’inizio del capitolo il settore agricolo ha un’età media dei soggetti che operano al suo interno molto alta, troppo alta.

La commissione cerca quindi con questo tipo di aiuto di sostenere il reddito dei giovani agricoltori in modo tale che quest’ultimi possano sviluppare le loro aziende.

Per poter percepire questo aiuto bisogna rientrare nella definizione di “giovane agricoltore” che è descritta nell’articolo 4, il giovane agricoltore deve avere meno di quarant’anni di età, deve essere a capo dell’azienda e deve avere degli adeguati requisiti di competenza e formazione.

Il sostegno per i giovani agricoltori non rappresenta certo una novità ma più che altro possiamo considerarla una conferma importante che manifesta la volontà di proseguire nella strada dell’ammodernamento del settore. Solo sostenendo il reddito delle nuove aziende gestite da giovani agricoltori si può ottenere un settore che guarda al futuro.

L’articolo 27 descrive così questo sostegno<sup>16</sup>:

“Gli Stati Membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

2. Nell’ambito del loro obbligo di contribuire all’obiettivo specifico “attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali” di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di destinare almeno il 2% delle dotazioni per i pagamenti diretti a tale obiettivo in conformità dell’articolo 86, paragrafo 4, gli Stati Membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un’azienda e che hanno diritto a un pagamento nell’ambito del sostegno di base al reddito di cui all’articolo 17.

3. Il sostegno al reddito complementare per i giovani agricoltori assume la forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.”

Come si legge a questo sostegno va destinato almeno il 2% del totale a disposizione per i pagamenti diretti. Da sottolineare che questo sostegno può essere percepito solo dai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in agricoltura, vale a dire che hanno avviato la loro prima attività agricola.

I pagamenti diretti accoppiati sono due, uno per la coltivazione del cotone che non interessa in maniera particolare l’Italia ed uno è un sostegno accoppiato al reddito per gli agricoltori che hanno coltivazioni di un certo tipo.

---

<sup>16</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Per coltivazioni di un certo tipo si intendono quelle coltivazioni che hanno un'importanza sociale, economica o ambientale.

Troviamo quindi i semi oleosi, i cereali, culture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte o derivati, sementi, carni ovine, caprine o bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rapida rotazione.

Tutto ciò che riguarda il sostegno accoppiato al reddito è definito dall'articolo 29 all'articolo 33 della proposta di regolamento del primo giugno 2018.

Gli Stati Membri potranno dedicare al pagamento accoppiato fino ad un massimo del 10% del proprio massimale per i pagamenti diretti, i paesi che però nell'attuale programmazione hanno dedicato a questo finanziamento più del 13% del massimale possono sfiorare la soglia del 10%, a patto che la percentuale eccedente al 10% sia dedicata a colture proteiche.

Ai piccoli agricoltori gli Stati Membri potranno concedere un pagamento forfettario che andrà a sostituire i pagamenti diretti appena elencati.

Saranno gli stati membri che pianificheranno questo intervento all'interno dei loro PSN e l'adesione sarà facoltativa per gli agricoltori.

Riassumendo il tutto i pagamenti diretti presenti nella nuova PAC possono essere così raffigurati:


<b>PAGAMENTI DIRETTI PAC 2021-2027</b>
PAGAMENTO DI BASE
PAGAMENTO REDISTRIBUTIVO COMPLEMENTARE AL REDDITO
PAGAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI
ECO-SCHEMES
PAGAMENTO COMPLEMENTARE AL REDDITO
PAGAMENTO PER IL COTONE

*Tabella 2-1: Pagamenti diretti PAC post 2020 (fonte: elaborazione personale)*

### 2.3.2 Secondo pilastro

La nuova PAC prevede un assetto totalmente nuovo per il secondo pilastro, quest'ultimo avrà gli stessi obiettivi generali e specifici del primo pilastro, amalgamando così i due pilastri. Si tratta di una trasformazione particolarmente rilevante rispetto all'attuale Pac che prevede invece sei priorità declinate in diciotto focus area.

Nella seguente immagine vengono rappresentati i tre obiettivi generali ed i nove obiettivi specifici:



**Figura 2-7: Obiettivi generali e specifici della nuova PAC (Coldiretti 2018)**

Al capo quarto della proposta del regolamento troviamo tutto ciò che riguarda il secondo pilastro della politica agricola.

Le varie tipologie di intervento possono essere riassunte nel seguente modo:

- Impegni ambientali climatici e altri impegni in materia di gestione
- Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
- Gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
- Gli investimenti
- L'insediamento di giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali
- Gli strumenti per la gestione del rischio
- La cooperazione
- Lo scambio di conoscenze e l'informazione

Queste tipologie di intervento appena elencate dovranno poi essere adattate e definite meglio da ogni Stato Membro in base alle sue esigenze.

Le otto tipologie di intervento sostituiranno le venti misure presenti nell'attuale programmazione, questo approccio deriva dall'intenzione della commissione di snellire l'impalcatura normativa spostando l'attenzione su risultati ed efficacia degli interventi, come illustrato nell'attuale capitolo al paragrafo 2.3.

Saranno ora analizzate nello specifico le otto tipologie di intervento.

Gli impegni ambientali, climatici e di gestione prevedono un pagamento aggiuntivo per coloro che applicano misure facoltative benefiche per il clima e per l'ambiente.

Questi pagamenti aggiuntivi per le pratiche di tutela dell'ambiente non vanno però confusi con gli eco-schemes o con la condizionalità; nella proposta di regolamento all'articolo 65 si legge infatti<sup>17</sup>:

“Nell'ambito di questo tipo di interventi, gli Stati Membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

- (a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;
- (b) vanno al di là dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;
- (c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
- (d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 28.”

Si tratta quindi di un ulteriore incentivo per gli Stati Membri e gli agricoltori in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, a conferma della forte attenzione posta dall'UE su questi temi.

L'articolo 66 della proposta di regolamento regola il sostegno che gli Stati Membri possono concedere ai veri agricoltori che si trovano in zone con vincoli naturali o di altra natura, per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dai suddetti vincoli imposti nella zona interessata.

I pagamenti saranno erogati annualmente per ettaro ammissibile.

I paesi EU inoltre potranno concedere pagamenti per svantaggi specifici di alcune aree che derivano dall'attuazione delle direttive in materia ambientale. Questo tipo di pagamenti è regolato all'articolo 67, in esso la commissione descrive anche quali sono queste aree<sup>18</sup>:

---

<sup>17</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

<sup>18</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per

“Nel definire le zone con svantaggi, gli Stati Membri possono includere le zone seguenti:

- (a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- (b) altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola o silvicola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;
- (c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.”

Anche in questo caso i pagamenti saranno concessi annualmente per ettaro ogni ammissibile e sono rivolti a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e i mancati guadagni della zona interessata.

L’articolo 68 regola il sostegno per gli investimenti. Sicuramente questo articolo rappresenta un punto cardine in quanto le aziende devono continuamente affrontare degli investimenti per ammodernarsi e rimanere competitive sul mercato. Anche la salvaguardia e tutela ambientale richiede investimenti. L’UE aiuterà quindi le aziende che vogliono investire nel settore agricolo con un sostegno che è variabile in base al tipo di investimento.

Per tutte queste ragioni il seguente articolo sarà sicuramente uno dei più centrali di questa proposta di regolamento, ciò deriva anche dal fatto che per raggiungere i vari obiettivi della nuova programmazione post 2020 le aziende saranno chiamate ad ammodernarsi, questo richiederà sicuramente delle spese non indifferenti.

Queste spese potranno essere finanziate qualora esse siano propedeutiche al raggiungimento di uno o più obiettivi della nuova PAC, nell’articolo 68 si legge infatti<sup>19</sup>:

“Gli Stati Membri possono concedere un sostegno nell’ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

3. Gli Stati Membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:

- (a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- (b) acquisto di diritti all’aiuto;

---

lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

<sup>19</sup>PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

- (c) acquisto di terreni, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari;
- (d) acquisto di animali, piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici;
- (e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- (f) investimenti nell'irrigazione non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l'espansione dell'irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;
- (g) investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo locale;
- (h) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento.”

Il sostegno massimo ottenibile è fissato al 75% del costo complessivo dell'investimento ma la percentuale può essere aumentata nei seguenti casi:

- Imboschimento ed interventi non produttivi legati ad obiettivi ambientali e climatici
- Investimenti in servizi di base nelle aree rurali
- Investimenti per ripristinare il potenziale agricolo/forestale in seguito a calamità naturali o eventi catastrofici.

Anche in questo caso è facile notare l'attenzione che la commissione europea pone sui temi ambientali e sulla salvaguardia delle aree rurali.

Anche l'articolo successivo avrà sicuramente un interesse rilevante, esso infatti regola i sostegni per i giovani agricoltori. Questa tipologia di aiuto è di cruciale importanza proprio in virtù del fatto che il settore agricolo necessita di uno “svecchiamento”.

Nelle pagine precedenti si è visto infatti come l'età media degli operatori agricoli sia abbastanza alta e la situazione italiana non è di certo tra le più auspiciabili. Per questo motivo aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo dell'agricoltura e trovare in esso una fonte di reddito stabile e duratura rappresenta una sfida cardine per assicurare un futuro a questo settore.

Nell'articolo 69 si legge<sup>20</sup>:

“1. Gli Stati Membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

2. Gli Stati Membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per: (a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni contenute nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e); (b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura e alla silvicoltura o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole; (c) l'avviamento di attività imprenditoriali extra-agricole nelle zone rurali integrate in strategie di sviluppo locale.

3. Gli Stati Membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale. 4. Gli Stati Membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari. Il sostegno è limitato a un importo massimo di 100 000 EUR e può essere combinato con strumenti finanziari.”

Guardando l'articolo si nota subito anche in questo caso il livellamento di responsabilità tra gli stati e la Commissione europea, spetterà infatti agli Stati Membri stabilire nel dettaglio all'interno dei loro piani strategici come intervenire.

L'EU fissa solamente le tre casistiche generali all'interno delle quali potrà essere concesso il sostegno ai giovani.

Nelle ultime righe dell'articolo sopra citato si nota una novità non indifferente. Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori sarà fino a 100 000 euro e potrà essere combinato anche con strumenti finanziari.

Si è avuto un incremento non indifferente rispetto all'attuale PAC che prevedeva un massimo di 70 000 euro a fondo perduto per l'insediamento dei giovani agricoltori.

Proseguendo nell'analisi della proposta di regolamento all'articolo successivo troviamo la regolamentazione degli strumenti di gestione del rischio.

Il settore agricolo a differenza di altri ha un rischio nella produzione molto elevato in quanto il successo finale dipende da una serie di fattori molti dei quali sono incontrollabili (es: clima). Per questa ragione gli Stati Membri possono concedere un sostegno al fine di promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori a gestire i rischi di produzione connessi alla loro attività.

---

<sup>20</sup>PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio



Chiaramente saranno tutelati sono coloro che sono agricoltori veri e propri e le produzioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi elencati precedentemente nell'analisi dell'articolo 6 della proposta di regolamento sopra citata.

Gli Stati Membri potranno concedere il sostegno sotto due forme:

-Contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi.

-Contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, comprese le spese amministrative di costituzione.

Ai Paesi UE spetterà poi il compito di definire le condizioni di ammissibilità nello specifico, in accordo con quanto scritto nell'articolo 70 della proposta di regolamento<sup>21</sup>:

“Gli Stati Membri stabiliscono le seguenti condizioni di ammissibilità:

(a) i tipi e la copertura dei regimi assicurativi e dei fondi di mutualizzazione ammissibili;

(b) il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione;

(c) le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione.”

Il sostegno è stato fissato ad un tasso massimo del 70% dei costi ammissibili ed è garantito per coprire perdite di produzione superiori al 20% della media di produzione o di reddito.

In questa nuova Pac verrà confermato il sostegno alla cooperazione che aveva rappresentato una novità nell'attuale programmazione.

Gli Stati Membri potranno quindi sostenere attività di cooperazione per lo sviluppo e l'attuazione di progetti dei gruppi organizzati (GO) per il partenariato europeo per l'innovazione, produttività e sostenibilità in agricoltura (PEI), strategie di sviluppo locale partecipativo (LEADER) e per promuovere regimi di qualità, organizzazioni di produttori e altre forme di cooperazione.

I Paesi UE potranno concedere questo tipo di aiuto solo per i progetti di cooperazione che coinvolgano almeno due soggetti.

I fondi potranno essere erogati in due modalità; o come importo complessivo che copra sia i costi di cooperazione sia i costi delle operazioni attuate, o come importo calcolato per coprire solo i costi di cooperazione e attingere poi da altri tipi di sostegno per coprire i costi

---

<sup>21</sup>PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

di attuazione. Il sostegno sarà per massimo sette anni tranne che per i progetti che prevedono azioni di tipo climatico-ambientale.

L'ultimo tipo di intervento previsto per il secondo pilastro riguarda lo scambio di conoscenze e l'informazione, nello specifico nell'articolo 72 della proposta di regolamento si legge<sup>22</sup>:

“Nell'ambito di questo tipo di interventi gli Stati Membri possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a promuovere l'innovazione, l'accesso alla formazione e alla consulenza e lo scambio e la diffusione delle conoscenze e delle informazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.”

L'UE ritiene quindi che l'informazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori del settore agricolo sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi e lo sviluppo del settore.

La percentuale massima di aiuto è fissata al 75% del totale delle spese, fa eccezione l'avvio di servizi di consulenza per i quali è fissato un importo massimo di aiuto equivalente a 200 000 euro.

### 2.3.3 OCM: *Organizzazione comune dei mercati*

Al capo terzo della proposta di regolamento troviamo le disposizioni sia generali che specifiche per l'organizzazione dei mercati agroalimentari.

Le principali novità per quanto riguarda l'organizzazione generale è l'ingresso degli interventi settoriali all'interno dei piani strategici creati dai vari paesi.

Questo inserimento degli interventi settoriali all'interno dei piani strategici ha l'obiettivo di migliorare la coerenza tra i due pilastri e l'OCM, dando così la possibilità ai paesi di creare un vero e proprio piano agricolo nazionale con al suo interno pagamenti diretti, sviluppo rurale e interventi settoriali.

In sintesi si può dire che l'OCM unica viene svuotata di tutte le politiche di sostegno settoriale e rimane solamente un testo normativo che regola la gestione del mercato interno (reti di sicurezza), le norme di commercializzazione, gli scambi con i Paesi terzi.

---

<sup>22</sup> PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

All'interno del loro piano strategico nazionale per quanto riguarda l'organizzazione dei mercati i paesi UE devono inserire alcuni settori obbligatori, possono invece valutare se inserire o meno altri comparti produttivi che sono facoltativi.

I settori obbligatori sono:

-Settore ortofrutticolo

-Settore del vino

-Settore dell'apicoltura

Saranno facoltativi i settori del luppolo o dell'olio di oliva.

Gli Stati Membri potranno poi decidere di attivare interventi su altri settori utilizzando però non più del 3% del massimale.

Possiamo dire che il quadro generale rimane sostanzialmente invariato, sono stati fatti però alcuni interventi per rimuovere articoli diventati obsoleti e per adattare l'OCM alla nuova struttura della politica agricola comune.

# Capitolo 3

## LE DUE PROGRAMMAZIONI A CONFRONTO

### 2014-2020 E 2021-2027

Nel seguente capitolo verrà effettuato un confronto tra la vecchia e la nuova politica agricola comune. Le due programmazioni differiscono infatti per vari aspetti che saranno messi in evidenza in questo capitolo.

Con la nuova PAC si cercherà di intervenire sui difetti emersi durante questi anni.

Le differenze tra le due programmazioni sono riscontrabili sia a livello di struttura generale sia all'interno dei due pilastri.


Sarà fatta quindi un'analisi delle variazioni a livello di struttura generale, di primo pilastro e di secondo pilastro.

#### 3.1 Le due impostazioni a confronto

La nuova programmazione porta con sé delle novità sostanziali a livello di struttura generale. Innanzitutto, come detto al capitolo due, gli Stati Membri avranno una maggiore sussidiarietà; infatti attraverso la creazione dei piani strategici nazionali potranno adattare gli interventi alle loro esigenze.

La Commissione si occuperà principalmente di tracciare le linee guida che gli Stati Membri dovranno seguire nei loro piani strategici nazionali.

La seguente immagine fa capire molto bene come sarà strutturata la nuova PAC:



**Figura 3-1: Nuova struttura della PAC (fonte: European Commission)**

Nell'immagine sovrastante si nota come la Commissione si occuperà principalmente di fissare gli obiettivi, mentre gli interventi saranno definiti dai Paesi UE (Alan Matthews 2018).

Nell'attuale programmazione invece il regolamento della PAC interveniva in modo rilevante anche nell'applicazione dei due pilastri, in particolare nel primo.

Questo nuovo approccio snellerà il compito della Commissione e allo stesso tempo metterà maggiormente alla prova i Paesi UE.

Fino ad oggi questo livello di libertà decisionale per gli Stati Membri era riscontrabile solamente nel secondo pilastro. La nuova architettura invece dà la possibilità ai Paesi di intervenire anche sul primo pilastro e sull'organizzazione comune dei mercati (OCM). Possiamo quindi dire che al posto dei PSR saranno creati dei PSN che conterranno gli interventi per quanto riguarda i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e l'OCM.

Ad indurre l'UE ad aumentare la sussidiarietà dei Paesi europei sono state le difficoltà riscontrate nell'applicazione di una politica agricola uguale per tutti gli Stati nei vari contesti.

Con la nuova programmazione, inoltre, la Commissione europea valuterà con maggiore attenzione i risultati ottenuti rispetto al passato, l'ottenimento dei quali sarà fondamentale per accedere al sostegno.

L'attuale programmazione permetteva l'accesso ai sostegni sulla base della conformità: in altre parole veniva finanziato chi era conforme a dei requisiti. Con la nuova programmazione invece sarà finanziato chi riesce ad ottenere dei risultati concreti in un tempo prestabilito.

Chiaramente questi risultati dovranno essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione europea per questa nuova PAC.

Saranno quindi stanziati fondi solo per chi ottiene dei risultati riscontrabili: così facendo si ridurrà la perdita di risorse che si è avuta in questi anni per finanziare progetti che non hanno portato risultati.

### **3.2 Il primo pilastro a confronto**

Parlando di pagamenti diretti non si può non iniziare dalla condizionalità. Quest'ultima varia in maniera considerevole tra la PAC attuale e quella post 2020.

Innanzitutto la condizionalità dovrà essere anch'essa inserita all'interno dei piani strategici nazionali e perciò sarà diversa tra i vari paesi.

Sarà poi inglobato all'interno della condizionalità tutto quello che attualmente è definito "greening". Le pratiche del pagamento verde saranno quindi obbligatorie per accedere ai pagamenti diretti.

Nell'attuale programmazione invece il greening rappresentava un'opportunità per incrementare l'importo dei pagamenti diretti ma non era obbligatorio per percepirli.

Nella nuova PAC saranno inseriti gli eco-schemes, che permetteranno agli agricoltori di ottenere un pagamento aggiuntivo se applicheranno delle pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente. I regimi ecologici costituiscono la vera novità del I pilastro, che per certi versi vanno a sostituire il greening se si pensa che essi saranno un pagamento aggiuntivo per chi tutela l'ambiente attraverso delle pratiche prestabilite.

Le pratiche per la tutela dell'ambiente che permetteranno di ottenere l'ulteriore finanziamento saranno specificate dagli Stati Membri all'interno dei loro piani strategici.

Gli eco-schemes avranno quindi caratteristiche diverse tra i vari paesi a differenza invece dell'attuale greening, il quale aveva un unico regolamento uguale in tutti gli Stati Membri.

Le due condizionalità sono messe bene a confronto nella seguente immagine:





Figura 3-2: Confronto tra l'attuale e la nuova architettura verde (fonte: European Commission)



**Figura 3-3: Comparazione tra greening (PAC attuale) e Eco-schemes (PAC post 2020)**  
(fonte: European Commission SWD 2018)

Per quanto riguarda il bilancio si precisa che i fondi stanziati per il primo pilastro subiranno un decremento: si passerà infatti da 308 miliardi di euro a 286 miliardi di euro, una riduzione che equivale al -7,1%.

Una delle cause di questo decremento è sicuramente la Brexit, infatti considerando l'UE a 27 stati anche nell'attuale programmazione si avrebbe una riduzione solamente dell'1%.

	1	2	3	4	5
Stanziamenti di impegno	Qfp attuale (2014-2020) Ue-28	Qfp attuale (2014-202) Ue-27(-UK)	Qfp proposta (2021-2017)	1-3 Qfp attuale - Qfp proposta	2-3 Qfp attuale senza UK Ue-27 - Qfp proposta Ue-27
Spesa Pac totale	408	380	365	- 43 (-10,5%)	- 15 (-4%)
Di cui:					
Primo pilastro (Feaga)	308	289	286	- 22 (-7,1%)	- 3 (-1%)
Sviluppo rurale (Feasr)	99	94	79	- 20 (-20%)	- 15 (-16%)

**Figura 3-4: Confronto delle spese tra le due programmazioni** (fonte: Coldiretti 2018)

All'interno dei pagamenti disaccoppiati vengono confermati il pagamento di base, il sostegno redistributivo complementare al reddito e il pagamento ai giovani agricoltori, la cui attivazione sarà facoltativa per gli Stati Membri. Sarà inoltre aggiunto il regime per il clima e per l'ambiente. All'interno dei pagamenti disaccoppiati viene tolto il greening che, come detto in precedenza, sarà inglobato nella condizionalità.

Sarà tolto anche il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, che nell'attuale programmazione era facoltativo. Nella nuova programmazione saranno presenti anche due pagamenti accoppiati, uno complementare al reddito ed uno per il cotone.

La tabella qui sopra riportata mette bene a confronto l'organizzazione dei pagamenti diretti dell'attuale programmazione e quella della futura PAC.

<b>PAGAMENTI DIRETTI PAC 2014-2020</b>	<b>PAGAMENTI DIRETTI PAC 2021-2027</b>
PAGAMENTI DI BASE	PAGAMENTO DI BASE
PAGAMENTO REDISTRIBUTIVO COMPLEMENTARE AL REDDITO	PAGAMENTO REDISTRIBUTIVO COMPLEMENTARE AL REDDITO
PAGAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI	PAGAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI
GREENING	ECO-SCHEMES
PAGAMENTO PER ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI	ASSENTE
PAGAMENTO COMPLEMENTARE AL REDDITO	PAGAMENTO COMPLEMENTARE AL REDDITO
PAGAMENTO PER IL OTONE	PAGAMENTO PER IL COTONE

**Tabella 3-1 Confronto tra i pagamenti diretti della PAC 2014-2020 e la PAC 2021-2027**  
(fonte: elaborazione personale)

Le condizioni necessarie per ottenere questi pagamenti nella nuova PAC saranno definite dagli Stati Membri all'interno dei loro piani strategici. Questo renderà i pagamenti diretti più adattabili alle esigenze locali. Quest'elasticità nei pagamenti diretti non era presente nell'attuale PAC e rappresenta senza dubbio una delle principali novità.

Nella nuova politica agricola sarà confermato il regime per i piccoli agricoltori che permetterà di ottenere un pagamento unico forfettario. Nella nuova programmazione però le modalità di applicazione di questo pagamento saranno definite dagli Stati Membri all'interno dei loro PSN.

Anche nella nuova PAC sarà presente il capping. Le risorse derivanti da quest'ultimo non dovranno necessariamente essere riutilizzate nel primo pilastro ma potranno essere trasferite anche al secondo.

### 3.3 Il secondo pilastro a confronto

Il secondo pilastro nella nuova programmazione avrà un calo di fondi non indifferente rispetto al passato. Infatti, sebbene anche nel primo pilastro ci sarà una riduzione, essa non è particolarmente rilevante come invece in questo caso.



Si passerà, infatti, dai 99 miliardi di euro previsti per il “FEASR” nell’attuale programmazione a circa 79 miliardi in quella che entrerà in vigore dopo il 2020.

Questa riduzione del 20% circa anche in questo caso è condizionata dalla Brexit, infatti considerando l’UE a 27 Stati Membri anche nell’attuale PAC la riduzione sarebbe del 16% circa. Va comunque detto che il FEASR subirà una riduzione non indifferente e senza dubbio ci saranno effetti molto più marcati rispetto alla riduzione del primo pilastro.

Mettendo a confronto la programmazione attuale con quella futura, a livello del secondo pilastro si notano delle differenze rilevanti nella struttura generale.

Per prima cosa nella nuova programmazione il secondo pilastro sarà maggiormente in sintonia con il primo, infatti condividerà con quest’ultimo i medesimi obiettivi (generali e specifici). Nell’attuale PAC invece il secondo pilastro aveva sei priorità e diciotto focus area che erano specifiche dello sviluppo rurale.

Una flessibilità del 15% tra i due pilastri sarà presente anche nella nuova PAC.

Questo nuovo assetto mira ad incrementare l’integrazione tra i due pilastri, infatti per il futuro la Commissione prevede una sorta di “fusione”.

Con la nuova PAC si passerà ad un secondo pilastro molto più snello rispetto al passato regolato da otto strategie di intervento che andranno a sostituire le venti misure presenti nell’attuale PAC.

La differenza tra le due programmazioni è quindi molto marcata e si nota anche osservando la seguente immagine:



**Figura 3-5: Confronto misure/interventi tra le due programmazioni (fonte: Coldiretti 2018)**

Guardando lo schema sopra riportato lo snellimento del secondo pilastro è estremamente evidente. Chiaramente ciò è stato possibile anche grazie all'introduzione dei piani strategici che permettono di affidare una parte del lavoro agli Stati Membri.

Questa decisione è perfettamente coerente con l'intenzione dell'UE di semplificare la politica agricola comune.

Si può riassumere il tutto dicendo che il nuovo sviluppo rurale sarà più snello, meno burocratico e maggiormente integrato con il primo pilastro.

## CONCLUSIONI

La PAC è la politica europea più importante per l'Europa anche in termini finanziari e il suo futuro è strettamente connesso alla situazione economica dell'UE.

Ciò è sempre stato vero, specie negli ultimi cicli di programmazione, ma è ancora più evidente per quello successivo al 2020, per il quale si parla di un taglio severo alla PAC e alle politiche di coesione, per accomodare il “buco” derivante dalla Brexit e per potenziare (o non ridimensionare) altre politiche (De Filippis 2018).

Per la futura programmazione è previsto infatti un taglio rilevante dei fondi messi a disposizione, questa riduzione deriva anche dal “buco” lasciato dalla Brexit.

Le riduzioni saranno particolarmente rilevanti nel secondo pilastro (-20%) mentre per il primo saranno più lievi (-7,1%).

Gran parte delle novità che arriveranno con la nuova PAC riguardano la struttura generale della politica agricola. Infatti gli Stati membri potranno adattare la PAC alle loro esigenze attraverso la predisposizione di piani strategici nazionali.

Questo nuovo approccio sembrerebbe essere in linea con le esigenze di Paesi come l'Italia, caratterizzati da un'agricoltura molto diversificata all'interno dei propri territori.

Bisogna però essere consapevoli che la corretta elaborazione di piani strategici presuppone un'efficienza e una competenza amministrativa elevata, caratteristica che spesso in passato in alcune aree del nostro paese è venuta meno.

L'incremento di sussidiarietà quindi rappresenta un'arma a doppio taglio: da una parte la possibilità di adattare al meglio gli interventi ai vari territori e dall'altra parte il rischio di creare una struttura normativa inefficiente e controproducente.

Rimanendo sempre sulle novità strutturali, la nuova PAC sarà maggiormente focalizzata sui risultati ottenuti. Quest'ultima modifica rivoluzionerà la valutazione delle politiche, imponendo l'utilizzo di indicatori efficaci e misurabili. Verrà quindi abbandonata la struttura applicata fino ad ora che finanziava interventi sulla base della conformità. Prevarrà invece l'approccio sui risultati (policy result based approach).

Per quanto riguarda i pagamenti diretti la nuova PAC introdurrà una condizionalità che possiamo definire rafforzata. Essa infatti ingloberà le misure del greening che nell'attuale programmazione era una parte a sé stante.

Gli Stati membri potranno inoltre dare un pagamento aggiuntivo a quegli agricoltori che prendono impegni extra in materia ambientale.

Questi pagamenti aggiuntivi sono definiti "eco-schemes"; per accedere ad essi le aziende agricole dovranno seguire delle pratiche benefiche per il clima e l'ambiente.

La nuova condizionalità e l'arrivo degli "eco-schemes" sono un chiaro segnale di come la Commissione europea voglia dare all'agricoltura un ruolo centrale nella salvaguardia dell'ambiente.

L'attenzione alle tematiche ambientali è sicuramente una buona notizia, ma allo stesso tempo si teme che il carico di obblighi ambientali potrebbe rivelarsi eccessivamente oneroso rispetto all'ammontare dei pagamenti.

Nel secondo pilastro la Commissione è intervenuta in modo deciso sulla sua struttura, eliminando le venti misure attualmente presenti. Al loro posto sono saranno inserite otto strategie di intervento. Questa nuova struttura sarà sicuramente più snella e cercherà di sburocratizzare le pratiche dello sviluppo rurale. L'intento della Commissione di semplificare le varie strutture è sicuramente importante per aiutare le aziende ad accedere ai sostegni senza eccessivi oneri. Si teme solo che una semplificazione fatta in maniera errata possa avere effetti inversi a quelli desiderati.

Come tutte le politiche agricole anche questa porta con sé dei punti molto apprezzati e alti che generano dibattiti. La strada presa dalla Commissione è quella di lasciare maggiore libertà agli Stati Membri, una scelta che deriva senza dubbio dalle esperienze delle passate programmazioni dove spesso si è avuta difficoltà nell'applicare una PAC uniforme in tutti i territori. La semplificazione delle misure e il focus sui risultati potranno rendere questa nuova programmazione più snella e in un certo senso più concreta. Le premesse per far bene ci sono ma va comunque considerato che gran parte della buona riuscita di questa politica dipenderà dalle amministrazioni nazionali e locali. Solo con il tempo si potrà dire se questa politica è riuscita nell'intento di sostenere un settore importante come quello agro-alimentare, che non a caso è da sempre definito settore primario.

La Commissione europea ha pubblicato le proposte di Regolamento di transizione sulla PAC. Non essendosi ancora concluso il negoziato sulle proposte legislative sulla PAC post 2020, sarà improbabile che i piani strategici possano entrare in vigore il 1° gennaio 2021.

Pertanto si è resa necessaria la predisposizione di norme transitorie per garantire agli agricoltori continuità con l'attuale periodo di programmazione per l'anno 2021.

## BIBLIOGRAFIA

- Bentivoglio D., Giampietri E., Finco A. (2016) “The new EU innovation policy for farms and SMEs’ competitiveness and sustainability: The case of cluster agrifood marche in Italy” in *Quality - Access to Success*, Vol 17, Pg 57-631.
- Commissione Europea. (01-06-2018). Proposta di regolamento piani strategici sulla Pac(392)
- Commissione Europea. (01-06-2018). Proposta di regolamento piani strategici sulla Pac(392) allegati
- Commissione Europea. (01-06-2018). Proposta di regolamento OCM (394)
- Commissione Europea. (2018). Presentazione proposte legislative
- De Filippis. F, Lelli. G, Adinolfi. F, Albani. C, Di Stefano. P, Fargione. R, Frascarelli. A, Leporati. S, Magaraggia. P, Sotgiu M. Coldiretti. (2018). Dove sta andando la Pac
- De Filippis. F. (2018). Il futuro della Politica agricola comune nel prossimo Quadro finanziario pluriennale
- Del Bravo. F, Di Domenico. M, Fioriti. L, Finizia. A, Giuliani. F, Meo. R, Monteleone. A, Nucera. M, Pierangeli. F, Piras. F, Pupo D’Andrea. MR, Rosatelli. L, Sarnari. T, Sardone. R, Tarangioli. S, Zaccarini. C. Crea (2018). Sintesi delle modifiche previste nella Proposta di Regolamento PAC
- Eurostat. (2016). Proportion of farm managers aged under 40.
- Finco, A., Bentivoglio, D., & Meo, R. (2015). Old and new style of greening payments: economic and environmental implications for Italian agriculture. *Aestimum*, 33-49.
- Frascarelli. A. (2019). La nuova struttura dei pagamenti diretti nella proposta di Pac 2021-2027
- Giampietri, E., Rutkowsky, E., & Finco, A. (2015). PAC II pilastro: prime valutazioni nella programmazione 2007-2013. *Italian Review of Agricultural Economics*, 70(1), 77-96.
- Londero, P. (2019). Il Piano Strategico della Pac: uno strumento d’intervento integrato per raggiungere obiettivi comuni

Matthews. A. (2018). The EU's Common Agricultural Policy Post 2020

## SITOGRAFIA

Coldiretti: <https://www.coldiretti.it/>

COMAGRI Parlamento Europeo:

<https://www.europarl.europa.eu/committees/it/agri/home.html>

Commissione europea DG Agricoltura e Sviluppo Rurale:

[https://ec.europa.eu/agriculture/index\\_it](https://ec.europa.eu/agriculture/index_it)

CREA PB: <https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia>

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali MIPAAF:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202>

Rete Rurale Nazionale RRN:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1>



## RINGRAZIAMENTI

Giunto al termine di questo percorso di laurea triennale mi sento in dovere di ringraziare coloro che mi hanno affiancato durante il suo compimento.

Dapprima ringrazio la professoressa Adele Finco, che mi ha concesso l'opportunità di sviluppare questa tesi, offrendomi l'occasione di approfondire il mondo delle politiche agricole.

I miei più sentiti ringraziamenti vanno anche alla mia correlatrice Deborah Bentivoglio.

Davvero preziose sono state l'assistenza, la disponibilità e la professionalità mostrate dalla professoressa Finco e dalla dott.ssa Bentivoglio nei miei confronti.

Ci tengo a ringraziare in modo particolare i miei genitori e mio fratello, che dapprima mi hanno incoraggiato e poi sostenuto durante questo importante capitolo della mia vita.

Senza il loro sostegno probabilmente tutto ciò non sarebbe stato possibile.

Un ringraziamento speciale è per la mia ragazza, Asia, che ha sempre creduto in me e nei momenti di difficoltà ha sempre trovato le parole giuste per spingermi a dare il massimo e superare gli ostacoli.

Un ringraziamento doveroso è per i miei compagni di corso con i quali ho avuto l'opportunità di condividere questa fantastica avventura, ringrazio in particolare Nicola, Elia, Roberto, Luca, Davide e Silvio.

Non posso inoltre non ringraziare tutti i miei amici che mi sono stati vicino in questi anni.

Da ultimo, ma non certo per importanza, il mio ringraziamento va a Simone che ha rappresentato una guida dalla quale attingere preziosi consigli per il mio percorso di studi.